

Emanato con D.R. n. 2403 – 2005 del 90/08/2005 - Prot n. 26995

Modificato con D. R. n. 2670 -2007 del 20/09/2007 - Prot n. 35058

Modificato con D.R. n. 656 – 2009 del 18/03/2009 – Prot. n. 11291

Modificato con D.R. n. 48 – 2009 del 28/05/2009

Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca

PREMESSA

Il presente regolamento determina i criteri generali ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi dell'Aquila e disciplina le procedure per lo svolgimento degli esami di ammissione, dei corsi e degli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, in attuazione dell'art. 4 della legge 3 Luglio 1998, n. 210 e nel rispetto dei criteri generali determinati dal D.M. 30.04.1999.

L'Università degli Studi dell'Aquila promuove i corsi di Dottorato di ricerca quali strumenti essenziali di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quali sedi privilegiate di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze.

La gestione dei Dottorati di ricerca è affidata in via esclusiva ai Dipartimenti.

ART.1 - ISTITUZIONE

1. Presso l'Università degli Studi dell'Aquila, i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti annualmente con decreto del Rettore su proposta dei Dipartimenti, previa approvazione del Senato Accademico e, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione. Al Nucleo di valutazione dell'Università compete la preventiva verifica dei requisiti di idoneità delle predette strutture, della coerenza del corso con la programmazione formativa, della disponibilità di risorse umane (presenza nel Collegio dei Docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento) e finanziarie necessarie all'attivazione dello stesso.
2. Il decreto istitutivo indicherà per ciascun corso di dottorato:
 - a. il Dipartimento sede del Dottorato
 - b. il numero dei posti (non inferiore a 3);
 - c. la durata del corso (pari a tre anni);
 - d. l'ammontare del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi;
 - e. i criteri e le modalità per l'esonero dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
 - f. il numero delle borse di studio ed il loro ammontare;
 - g. le modalità di svolgimento del concorso.
3. I corsi di dottorato di ricerca possono essere istituiti anche in consorzio con altre università italiane o straniere o in convenzione con enti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, di personale, di strutture ed attrezzature idonee.
4. Si procederà all'attivazione di ciascun corso di dottorato solo in presenza di almeno tre candidati ammessi al corso stesso.
5. Il Rettore cura la pubblicità del bando di concorso, compresa la pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana, e ne invia tempestivamente comunicazione al Ministero di competenza."

ART.2 - PROPOSTE DI ISTITUZIONE, DI ADESIONE E DI RINNOVO

1. Le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo di L'Aquila, formulate dai Dipartimenti e approvate dai relativi Consigli, dovranno essere sottoposte al Rettore entro il 31 Gennaio di ciascun anno e dovranno indicare:
 - a. il Dipartimento sede del Dottorato;
 - b. la precisa denominazione del corso;
 - c. le tematiche scientifiche con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 - d. le strutture scientifiche dell'Università di L'Aquila concorrenti ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e finanziario;
 - e. le eventuali sedi universitarie consorziate ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e finanziario;
 - f. gli eventuali enti pubblici o privati convenzionati ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo;
 - g. i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, con cui si è instaurato un rapporto di collaborazione (documentato), al fine di consentire ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorativa; è possibile che per tali finalità le collaborazioni avvengano anche dopo l'istituzione;
 - h. gli obiettivi formativi e i programmi di studio dell'intero corso, con la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
 - i. la durata del corso, pari a tre anni;
 - l. la proposta del numero dei posti da assegnare;
 - m. il nominativo, la qualifica e la sede del Coordinatore e dei componenti del Collegio dei Docenti, di cui all'art. 5;
 - n. l'elenco dei lavori scientifici negli ultimi cinque anni dei componenti il Collegio, attinenti alle tematiche del dottorato;
 - o. l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento del dottorato e di quelle in corso di acquisizione;
 - p. in caso di pluralità di richieste, l'indicazione dell'ordine di priorità.
2. Le proposte di adesione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso altro ateneo dovranno indicare:
 - a. il Dipartimento di altro Ateneo sede amministrativa e le altre strutture concorrenti, con i relativi apporti didattico-organizzativi e finanziari;
 - b. la precisa denominazione del corso;
 - c. le tematiche scientifiche con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento;
 - d. le strutture scientifiche dell'Università dell'Aquila concorrenti;
 - e. la composizione del Collegio dei docenti;
 - f. l'apporto dell'Università di L'Aquila nel contesto didattico-organizzativo e finanziario del dottorato;
 - g. l'elenco dei lavori scientifici negli ultimi cinque anni dei docenti dell'Università di L'Aquila afferenti al Collegio, attinenti alle tematiche del dottorato.
3. Le suddette proposte vengono trasmesse all'Università sede amministrativa, previa approvazione del Senato Accademico e, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione dell'Università di L'Aquila;

4. Qualora nelle proposte di cui ai commi precedenti, complessivamente intese, il Consiglio di Dipartimento non indichi le priorità, queste si intendono determinate, in ordine decrescente, dal numero dei docenti appartenenti al Dipartimento proponente (priorità 1, numero maggiore di docenti).

ART. 3 - CONVENZIONI CON UNIVERSITA'

L'Università di L'Aquila, ai fini dell'istituzione di dottorati consorziati, stipula con altri Atenei, entro il 1° Febbraio, apposita convenzione, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, che specifica quale Università sia sede amministrativa e determina per ciascuna sede consorziata:

- a. le strutture messe a disposizione;
- b. i finanziamenti messi a disposizione;
- c. il personale tecnico e amministrativo che collabora all'attività del dottorato.

Qualora la sede amministrativa sia l'Università di L'Aquila, l'istituzione del dottorato è subordinata alla adesione delle università consorziate e sempre che l'altra o le altre università garantiscano la copertura delle spese di almeno una borsa di studio per l'intera durata del ciclo.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate prima dell'emanazione del bando.

ART. 4. CONVENZIONI CON ENTI NON UNIVERSITARI

L'Università di L'Aquila, per favorire l'integrazione con le attività di ricerca che si svolgono presso sedi non universitarie e di rilevante interesse culturale, scientifico ed istituzionale, può stipulare convenzioni con dette sedi.

Può altresì stipulare convenzioni con piccole e medie imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, soggetti di cui all'art.17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il programma di studi è concordato tra l'Università e i predetti soggetti anche in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 27 Dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Collegio dei Docenti sottopone entro il 30 marzo di ogni anno, le proposte di convenzione al Senato Accademico; le proposte se approvate dal senato Accademico, vengono trasmesse al Consiglio di Amministrazione.

Le convenzioni devono essere stipulate prima dell'emanazione del bando.

Le convenzioni stabiliscono l'apporto dei soggetti convenzionati al finanziamento dei corsi di dottorato, la partecipazione degli stessi al loro funzionamento, le modalità di collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca dei soggetti convenzionati e devono comunque prevedere:

- a. che la responsabilità della formazione del dottorando rimanga dell'Università, fermo restando che al tutore designato ai sensi dell'art. 5, possa essere coaffiancato un co-tutore esterno, afferente al soggetto convenzionato;
- b. che il soggetto convenzionato garantisca la copertura finanziaria della borsa di studio e delle eventuali tasse e contributi previsti rendendo disponibili strutture adeguate all'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca e impegnandosi a facilitare nei modi più opportuni, l'esito professionale dei dottori di ricerca formati nell'ambito della convenzione;
- c. che eventuali ipotesi di ricadute brevettuali ed economiche della attività di ricerca collegata al dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi.

ART.5 - COLLEGIO DEI DOCENTI E COORDINATORE

1. Il Collegio dei Docenti deve essere formato esclusivamente da professori e ricercatori afferenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Corso di Dottorato, in servizio presso le Università consorziate, e almeno un rappresentante dei dottorandi. Il numero dei docenti per ogni collegio deve essere non inferiore a dieci, in caso di consorzio con altre Università almeno la metà più uno dei docenti deve essere dell'Università di L'Aquila.
2. Il Coordinatore deve essere un professore di ruolo a tempo pieno. Sia il Coordinatore, sia gli altri componenti del Collegio non possono essere impegnati contemporaneamente in altro corso di dottorato.

Il Coordinatore del corso di Dottorato, fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede la riunione del Collegio dei Docenti ed organizza l'attività didattica ai fini dell'addestramento alla ricerca scientifica degli iscritti, secondo le linee generali e le indicazioni specifiche definite dal Collegio dei Docenti. In caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni, il Collegio nomina tra i propri membri un sostituto con i pari requisiti.

Il Coordinatore autorizza le richieste dei Dottorandi a svolgere periodi di studio o stage in Italia o all'estero per periodi singolarmente considerati inferiori a sei mesi.

Il Collegio dei Docenti definisce le linee scientifiche del corso, organizza nel dettaglio l'attività didattica, per il conseguimento del Dottorato di Ricerca, fissandone le modalità di svolgimento e tenendo conto delle disponibilità didattiche delle strutture interessate, ivi comprese quelle delle eventuali sedi consorziate. Il Collegio dei Docenti ha inoltre i seguenti requisiti specifici:

- decide in merito alle iniziative utili alla migliore attuazione del programma didattico e di ricerca;
- affida le attività seminariali e le ulteriori attività didattiche ai vari Docenti o "esperti" anche esterni al Dottorato, avendone accertato i requisiti e la disponibilità;
- approva i progetti di ricerca ed i piani di studio presentati dai singoli iscritti al corso;
- assegna a ciascun iscritto un tutor con funzione di supervisore e relatore che li segue nell'attività di studio e ricerca;
- autorizza gli iscritti a svolgere periodi di studio o stage in Italia o all'estero per periodi singolarmente considerati superiori a sei mesi presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da quelli nei quali è attivato il Dottorato di Ricerca;
- esamina la relazione di fine anno prodotta da ciascun dottorando, ne cura la conservazione, ed esprime - sulla base della predetta relazione, esposta anche oralmente, sotto forma di seminario, al Collegio dei Docenti, della frequenza all'attività didattica, del giudizio dei tutor - una valutazione sulla assiduità e sulla operosità dei singoli allievi deliberandone la ammissione all'anno di corso successivo (o all'esame finale al termine del corso) ovvero proponendo al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di quegli iscritti che non abbiano conseguito un giudizio favorevole.

3. Il Collegio dei docenti individua all'inizio di ogni anno i tutori dei dottorandi, scegliendoli tra i membri del Collegio stesso e/o tra i docenti delle strutture coinvolte con comprovata produzione scientifica attinente.
4. Il Collegio dei Docenti al termine di ogni anno accademico valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine di proporre al Rettore l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione dal proseguimento del corso.
5. Il Collegio dei Docenti presenta entro il mese di gennaio una relazione al Nucleo di Valutazione al fine della verifica della permanenza dei requisiti di idoneità delle strutture sedi del dottorato.
6. Il Collegio dei Docenti propone i nomi dei componenti la Commissione che dovrà esaminare i candidati al dottorato di ricerca ai fini dell'ammissione al medesimo e quelli della Commissione per il conferimento del titolo.
7. Il Collegio dei Docenti delibera sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi.

ART.6 - DETERMINAZIONE DEI POSTI DI DOTTORATO

Il Collegio dei Docenti, sulla base delle proposte di cui all'Art. 4 e dei criteri di ripartizione delle borse di studio, determina il numero dei posti disponibili.

Il Collegio dei Docenti prevede, stabilendone i relativi numeri:

1) posti con borse di studio per candidati in possesso del diploma di Laurea o titolo equipollente, con finanziamenti da:

- fondi ministeriali o dell'Ateneo;
- fondi di Enti pubblici di ricerca;
- fondi di Enti territoriali, Associazioni, Fondazioni e Soggetti privati.

2) posti per candidati in possesso del diploma di Laurea o titolo equipollente da ammettere al primo anno di dottorato senza borsa di studio;

3) posti in soprannumero da riservare ai titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma sesto, della legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni, senza borsa di studio;

4) posti in soprannumero da riservare ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea in possesso di Laurea o titolo equipollente, con o senza borsa di studio

ART.7 - APPROVAZIONE ED ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

Il Senato Accademico, sentito il parere del Nucleo di valutazione interna, approva le proposte di istituzione ovvero il rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca.

Entro il 15 Giugno di ogni anno, il Rettore decreta l'istituzione ovvero il rinnovo dei corsi di Dottorato di ricerca ed emette il bando relativo alle prove di ammissione indicando:

- a. il numero complessivo dei posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato;
- b. il numero delle borse di studio, che globalmente deve essere non inferiore alla metà dei Dottorandi, ed il loro ammontare;
- c. i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
- d. le modalità di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove di esame;
- e. il bando può indicare la data della prova scritta;

ART. 8 - REQUISITI DI IDONEITA'

Ai fini dell'istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca sono requisiti di idoneità delle strutture proponenti:

- 1) La presenza nel Collegio di un congruo numero (minimo dieci) di Professori e Ricercatori, in servizio presso l'Università, dell'Area Scientifica di riferimento del corso (in ogni caso almeno dieci Docenti per ogni Dottorato se si tratta di Dottorato non consortile; nel caso di Dottorato consortile almeno la metà più uno dei docenti deve essere dell'Università di L'Aquila);
- 2) La disponibilità di specifiche strutture operative e scientifiche, nonché di adeguate risorse finanziarie per il corso e per l'attività di ricerca dei Dottorandi;
- 3) La previsione di un Coordinatore, Professore di ruolo a tempo pieno nei ruoli dell'Università dell'Aquila, responsabile dell'organizzazione del corso
- 4) La previsione di un Collegio di Docenti e di tutori in numero, proporzionato ai Dottorandi, e di norma non inferiore a dieci, con documentata e qualificata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area scientifica di riferimento del corso;"

- 5) La possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai Dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
- 6) La previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, Enti Pubblici o soggetti privati;
- 7) L'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei Dottorandi.

ART. 9 - VALUTAZIONE INTERNA

1. Il Nucleo di Valutazione verifica annualmente la permanenza dei requisiti delle strutture proponenti e la rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi.
2. Il Rettore invia al Ministero, per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, la relazione annuale del Nucleo di Valutazione, di cui al comma 1 del presente articolo, accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico.
3. A decorrere dal termine del secondo anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, il Nucleo di Valutazione redigerà annualmente un rapporto, da inviare al Senato Accademico, con l'eventuale proposta di soppressione di quei Dottorati che non soddisfano le caratteristiche di qualità di cui ai precedenti articoli e quando per 3 cicli consecutivi un Dottorato non può avere inizio.

ART. 10 - COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L'ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI

1. Il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto la Commissione.
2. Le Commissioni giudicatrici per l'esame concorsuale di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono composte ognuna da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo anche di altri atenei, dei settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso, anche facenti parte del Collegio dei Docenti.
3. Ad essi possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria, nel caso di dottorati in convenzione con enti pubblici e privati.
4. *(Abrogato)*.
5. La presidenza della commissione è assunta dal professore di I fascia più anziano in ruolo, a parità, dal più anziano di età. In assenza di professori di I fascia, la presidenza è assunta dal professore di II fascia più anziano in ruolo, a parità, dal più anziano di età.
6. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

ART. 11 - ESAMI DI AMMISSIONE

L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in una prova orale. Entrambe le prove possono essere sostenute in lingua inglese o in altra lingua purché indicata nel bando. Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera indicata nel bando. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e tecnologica e devono riguardare argomenti che rientrino nella tematica generale del dottorato. Il tema d'esame della prova scritta, consiste in una o più tracce, a seconda delle diverse aree di ricerca o settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato, che

devono essere sorteggiate fra tre diverse proposte appositamente preparate dalla Commissione del concorso. La durata della prova è fissata dalla Commissione e non deve superare le sei ore

Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di 60 punti per ognuna delle due prove. La data della prova orale viene fissata il giorno della prova scritta e comunicata dalla Commissione ai candidati

La prova orale può seguire immediatamente la prova scritta salvo quanto previsto dal bando di concorso; in ogni caso l'esito della prova scritta deve essere reso pubblico a cura della Commissione contemporaneamente all'elenco degli ammessi e al diario delle prove orali.

E' ammesso alla prova orale il candidato che supera le prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova la Commissione di concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.

L'elenco è affisso nel medesimo giorno.

“Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. A parità di merito prevale il candidato più giovane di età. Per garantire l'idonea pubblicità della suddetta graduatoria, la stessa verrà affissa e pubblicata, per un periodo non inferiore a 30 giorni, all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università degli Studi dell'Aquila successivamente al controllo della regolarità degli atti.

ART. 12 - ACCESSO AI CORSI

1. Ai corsi di dottorato possono accedere, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea conseguito in Italia, ovvero di analogo titolo conseguito presso università straniere. Coloro che siano in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato già dichiarato equipollente alla Laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta di equipollenza - unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato - al Collegio dei Docenti secondo le modalità fissate dal bando di concorso. coloro che sono già in possesso del titolo di dottore di ricerca possono essere ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca sul posto non coperto da borsa.

I cittadini extracomunitari, in possesso dei titoli necessari o di titoli riconosciuti equipollenti dalla commissione possono essere ammessi al Dottorato in soprannumero senza borsa di studio. L'ammissione sarà decisa dalla Commissione Giudicatrice previa valutazione dei titoli presentati e, qualora ritenuto necessario, il superamento di un esame orale. E' facoltà della commissione decidere di ammettere oppure di non ammettere il candidato basandosi esclusivamente sulla valutazione dei titoli senza dare luogo alla prova di esame orale. E' facoltà della commissione decidere che l'esame orale venga sostenuto in lingua inglese o in altra lingua straniera indicata nel bando. Il giudizio della commissione e' insindacabile.

2. Agli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e/o integrazioni

3. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. L'accettazione degli aventi diritto deve pervenire all'Università di L'Aquila entro e non oltre 15 giorni, a partire dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa notifica, insieme alla documentazione richiesta, indicata nel bando, pena decadenza del diritto stesso. In corrispondenza di eventuali rinunce o di decadenza degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. I candidati subentranti dovranno far pervenire l'accettazione entro e non oltre tre giorni dal giorno successivo alla data di ricevimento della notifica. La documentazione richiesta dal bando dovrà pervenire entro e non oltre dieci giorni dal termine di cui sopra.

4. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
5. Il subentro dopo l'inizio del corso può essere consentito, su parere insindacabile del Collegio dei Docenti, entro e non oltre un mese dall'inizio del corso stesso. Il rinunciatario non potrà usufruire della mensilità di borsa.
6. Al rimborso delle eventuali spese di viaggio e ospitalità e al pagamento degli oneri di missione dei componenti delle Commissioni giudicatrici si provvede sull'apposito fondo di bilancio universitario, nei limiti e secondo gli importi stabiliti dal Regolamento per le missioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
7. I corsi di dottorato di ricerca hanno inizio il 1° giorno del mese di novembre di ogni anno e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo. Il primo anno dei corsi potrà avere inizio dopo il primo novembre, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre. Trascorso tale termine il Dottorato si intende attivato nell'anno successivo.
8. Il Coordinatore comunicherà al Rettore l'inizio del primo anno e il programma dell'intero corso.

ART. 13 – INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. L'Università dell'Aquila promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei dottorati e scuole di dottorato. A tal fine promuove e stipula, con altre università e/o Enti stranieri, convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare lo svolgimento di tesi in co-tutela, l'istituzione di dottorati, scuole di dottorato internazionali, l'internazionalizzazione di dottorati esistenti, l'eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi/multipli e il conseguimento del titolo di "Dottore Europeo".

ART. 14 – DOTTORATI DI RICERCA IN CO-TUTELA

1. L'Università degli Studi dell'Aquila stipula accordi bilaterali con Università e/o Enti di ricerca aventi per oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi di dottorato sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università dell'Aquila e di un docente dell'Ente partner.
2. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo in conformità con quanto segue:
 - ◇ l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
 - ◇ l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi;
 - ◇ ciascuna Università fornisce al proprio dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - ◇ la nomina di due relatori di tesi, uno per l'Università dell'Aquila, l'altro per l'Università partecipante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
 - ◇ il dottorando svolge la propria attività di studi e di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti, ma non inferiori a 6 mesi;
 - ◇ l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, e composta da almeno cinque membri, tra cui i due relatori di tesi;

- ◇ la protezione dell'oggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni sarà soggetto alla normativa vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella co-tutela;
 - ◇ gli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando sono a carico della sede di appartenenza.
3. La co-tutela di tesi di dottorato è, di norma, attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso. Il collegio dei docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione di una cotutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno di corso qualora sussistano particolari interessi specifici. In questa ipotesi, il Collegio dei docenti potrà contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale, qualora il dottorando debba iscriversi al primo anno di corso presso l'Università partecipante.
 4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Collegio dei docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in cotutela iscritti presso l'Università partecipante ai fini dell'ammissione all'anno successivo.
 5. Il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione **“tesi in co-tutela con'Università di”**.

ART. 15 – DOTTORATI DI RICERCA A TITOLO DOPPIO/MULTIPLO O CONGIUNTO

1. L'Università degli Studi dell'Aquila stipula accordi con Università e/o Enti di ricerca aventi per oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi di dottorato sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università dell'Aquila e di un docente degli Enti partner al fine di conferire un titolo doppio o congiunto
2. Per conferire un titolo doppio o congiunto di dottore di ricerca bisogna attivare convenzioni per definire un programma in co-tutela (art.14) e definire le modalità del rilascio del titolo. In particolare, in analogia a quanto esplicitato nell'art.14, i termini dell'accordo devono essere conformi a quanto segue:
 - ◇ l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
 - ◇ l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi;
 - ◇ ciascuna Università fornisce al dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - ◇ la nomina di due relatori di tesi, uno per l'Università dell'Aquila, l'altro per l'Università partecipante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
 - ◇ il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti, ma non meno di 1 anno;
 - ◇ Entrambe le Istituzioni consociate si impegnano a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto;

- ◇ l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, e composta da almeno cinque membri, tra cui i due relatori di tesi;
- ◇ la protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni sarà soggetto alla normativa vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella co-tutela;
- ◇ gli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando sono a carico della sede di appartenenza.

ART. 16 – DOTTORATI/SCUOLE DI DOTTORATO INTERNAZIONALI E/O EUROPEE

1. Le scuole di dottorato e i Dottorati, su proposta dei Dipartimenti interessati, possono proporre accordi di cooperazione internazionale, presentando il progetto istitutivo di una nuova scuola/dottorato o di internazionalizzazione di una scuola già esistente nel rispetto dei seguenti principi:
 - ◇ indicazione delle università e/o Enti italiani e stranieri partecipanti;
 - ◇ programma formativo con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di curricula;
 - ◇ coordinamento dei programmi con eventuale attribuzione dei crediti formativi;
 - ◇ articolazione dell'attività didattica svolta presso le sedi interessate con indicazione dei corsi, seminari etc, in modo da garantire l'impegno dei dottorandi in più sedi;
 - ◇ indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Università coinvolte;
 - ◇ formulazione di specifiche modalità di valutazione di rendimento formativo;
 - ◇ durata del corso;
 - ◇ modalità di ammissione ai corsi e criteri di selezione dei candidati;
 - ◇ modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
 - ◇ apporto finanziario di ciascuna sede, o di Istituzioni o Enti italiani e/o stranieri;
 - ◇ la lingua o le lingue in cui deve essere redatta e discussa la tesi;
 - ◇ mutuo riconoscimento del titolo o rilascio del titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al dottorato con la menzione specifica che il titolo è valido in ciascun ordinamento con la denominazione prevista dalle singole normative in materia.
2. Le istanze relative alla istituzione di dottorati di cui al presente articolo, nonché le bozze di convenzioni di cooperazione internazionale, sono sottoposte all'approvazione degli Organi Accademici che tengano conto della specificità dei predetti dottorati sulla base degli stessi criteri usati per le proposte di dottorato ordinario per quanto concerne la validità scientifica e formativa.
3. L'istituzione del dottorato internazionale avviene con delibere del Senato Accademico, previo parere del Nucleo di valutazione interno, in considerazione della rilevanza del processo di internazionalizzazione del dottorato di ricerca, dell'opportunità di definire la procedura istitutiva, e del rilievo internazionale delle

Università partecipanti, e del Consiglio di Amministrazione, con riguardo all'aspetto economico-finanziario dell'impegno dell'Università all'interno del progetto.

4. Nell'ambito della delibera di cui al comma precedente il Senato approva, altresì, il testo della convenzione da stipulare con le Università interessate.
5. Tenuto conto dei tempi richiesti per il perfezionamento delle convenzioni e delle procedure legate ai processi di internazionalizzazione in ambito ministeriale, le proposte di dottorato internazionale potranno essere sottoposte agli Organi Accademici in qualsiasi periodo dell'anno.

ART. 17 – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORATO EUROPEO

Il "Dottorato Europeo" non è un titolo accademico a valore sovra-nazionale, ma una certificazione, elaborata dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori Europea, allegata al titolo nazionale di dottorato che viene attribuita sotto la responsabilità di ciascuna istituzione.

L'attribuzione della certificazione avviene sotto la responsabilità dell'Università dell'Aquila; in aggiunta al normale titolo di dottore di ricerca, a seguito del soddisfacimento delle seguenti 4 condizioni:

1. Il Consiglio Scientifico della Scuola, ovvero il collegio dei docenti del Dottorato, può chiedere il riconoscimento di "Dottorato Europeo", cioè la possibilità di rilasciare ai propri candidati una certificazione aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del dottorato.
2. Per la finalità di cui al precedente comma, il Consiglio Scientifico della Scuola, ovvero il collegio dei docenti del Dottorato invia al SA una propria delibera nella quale attesta che il dottorato per il quale si richiede il riconoscimento del titolo di dottorato europeo, viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni dettate dall'EUA sotto specificate, relative alla co-tutela, alla valutazione di una Commissione internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del dottorando:
 - i)* l'autorizzazione a discutere la tesi è accordata dal collegio dei docenti, sulla base di un rapporto redatto da almeno due professori appartenenti ad Università di almeno due Paesi UE (Unione Europea) diversi dal Paese di origine del candidato;
 - ii)* almeno un membro della commissione che assegna il titolo appartenga ad un Paese UE diverso da quello di origine del candidato e da quello in cui il dottorato è sostenuto,
 - iii)* la discussione della tesi, almeno in parte, avvenga in una seconda lingua europea diversa da quella del Paese in cui viene sostenuto l'esame;
 - iv)* parte della ricerca presentata nella tesi di dottorato sia stata svolta durante un soggiorno per almeno un trimestre in una Università o Istituto di un Paese EU diverso da quello del candidato.
3. La richiesta da parte del Collegio dei docenti può essere effettuata con riguardo all'intero dottorato o in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi.
4. Qualora la richiesta avanzata dal Collegio dei Docenti riguardi l'intero Dottorato, il dottorando che non sia interessato o che ritenga di non possedere i requisiti necessari per aspirare al titolo europeo, deve poter continuare a frequentare il dottorato, conseguendo il normale titolo accademico rilasciato dall'Università degli Studi dell'Aquila.
5. Ai dottorandi iscritti al dottorato europeo, o ai dottorandi per i quali si sia ottenuto il riconoscimento del titolo a livello europeo, verrà rilasciata una

certificazione in cui il titolo di “Dottore Europeo” è aggiuntivo al titolo ed al valore nazionale del dottorato, e sulla pergamena verrà inserito, quale marchio distintivo, il logo della Unione Europea.

ART. 18 – STIPULA CONVENZIONI

1. Le convenzioni di cui agli artt. precedenti vengono sottoscritte dai Rettori delle università partecipanti
2. Restano ferme le disposizioni previste negli accordi intergovernativi e/o nelle convenzioni stipulate con l’Ateneo, senza oneri obbligatori, che ne costituiscono attuazione

ART. 19 – CERTIFICAZIONE DI DOTTORATO EUROPEO PER CHI HA GIÀ CONSEGUITO IL TITOLO DI DOTTORATO DI RICERCA

Chi abbia conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università dell’Aquila nell’ultimo triennio e posseda i requisiti prescritti dal presente regolamento può chiedere la certificazione di dottorato europeo.

ART. 20 - FINANZIAMENTI E LORO UTILIZZAZIONE

1. Il Senato Accademico, sentito il parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento, propone annualmente al Consiglio di Amministrazione le risorse necessarie per l’istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca e per il rinnovo di quelli esistenti, nonché per l’adesione a Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso altro ateneo.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, stabilisce annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo:
 - l’ammontare del fondo per il finanziamento dei Dottorati di ricerca e determina la quota globale da assegnare a quelli con sede amministrativa a L’Aquila;
 - i contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, i criteri nonché l’importo, la durata e le modalità di pagamento delle borse.
2. Le Borse di studio sono finanziate con:
 - a. fondi Ministeriali;
 - b. fondi dell’Ateneo sede amministrativa e/o degli Atenei sedi consorziate;
 - c. fondi delle Strutture proponenti;
 - d. fondi acquisiti mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. Nel caso di borse finanziate con i fondi di cui alla voce d) l’entità del fondo deve comprendere l’importo relativo al contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi, di cui al successivo art. 16.
4. I fondi per le spese di funzionamento eventualmente stanziati dall’Università, nonché quelli messi a disposizione delle strutture proponenti o dalle istituzioni esterne, andranno assegnati al Dipartimento sede amministrativa del corso di dottorato.
5. La stipula delle convenzioni con soggetti diversi dalla sede amministrativa del dottorato, nonché le deliberazioni delle strutture proponenti, devono avvenire in data antecedente l’emanazione del bando.
6. I titolari dei fondi di ricerca relativi a progetti attinenti al programma previsto per il conseguimento del dottorato, nei quali i dottorandi siano formalmente inseriti con il consenso del Coordinatore del corso, possono mettere a disposizione parte dei loro fondi per le spese inerenti alla mobilità dei dottorandi.

7. Alle spese per la mobilità dei dottorandi per soggiorni all'estero ed a quelle relative alla partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari, ecc., attinenti al programma del dottorato, previo il preventivo parere del Coordinatore del corso, provvederanno direttamente i Dipartimenti.
8. Per quanto riguarda il pagamento delle spese connesse alla mobilità dei Dottorandi si rimanda al Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 21 - BORSE DI STUDIO

1. Le borse di studio, il cui numero è fissato annualmente nel bando di concorso per ciascun corso di dottorato, vengono assegnate in base alla graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice; esse sono comprensive del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi ad eccezione di quelle ministeriali. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.4.97 e successive modificazioni.
2. La durata della borsa di studio è pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo motivata delibera del Collegio dei Docenti.
3. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.
4. L'importo delle borse di studio, che non deve essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 3.8.1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
5. L'importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% limitatamente alla loro durata. Tali periodi non possono in alcun caso superare la metà della durata dell'intero corso di dottorato.
6. La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal Coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata da attestazione che l'attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.
7. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate.
8. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio dei corsi, questa verrà cumulata con le rate successive.
9. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta.
10. Il limite di reddito, requisito essenziale per godere della borsa di studio, è fissato in euro 10.000,00 annui lordi. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di qualsiasi natura

ART. 22 - CONTRIBUTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AI CORSI

1. L'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, nonché le modalità di concessione degli esoneri, vengono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in base ai criteri e ai parametri di cui al D.P.C.M. 30.4.1997 e vengono indicati nel bando di concorso.
2. Sono esonerati dal pagamento dei suddetti contributi i titolari di borsa di studio finanziata come da art. 14, comma 2 punti a), b) e c). I titolari di borsa di studio finanziata come da art. 14, comma 2 punto d), sono altresì esonerati in quanto il fondo è comprensivo dell'importo dei contributi stessi.

3. In caso di rinuncia agli studi, il Dottorando non ha diritto in nessun caso alla restituzione dei contributi versati. Il Dottorando che rinuncia agli studi prima della scadenza del pagamento della seconda rata è esonerato dal versamento della stessa.

ART. 23 - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

1. Nell'ambito del diritto allo studio i dottorandi di ricerca sono studenti universitari iscritti ad un corso di formazione di terzo livello. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.
2. L'Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per infortuni, per l'intera durata del corso, per le sole attività che si riferiscono al corso di dottorato.
3. Il dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad altro Dottorato, Corso di studi, Scuola di Specializzazione, Corso di perfezionamento in Italia o all'estero, Master; in caso affermativo dovrà chiederne la sospensione.
4. I dipendenti di pubbliche amministrazioni o dottorandi che diventino tali nel corso del loro ciclo di formazione possono rispettivamente essere iscritti al dottorato o completarlo, previo parere favorevole del Collegio dei docenti del dottorato.
5. È consentito l'esercizio di eventuali attività lavorative compatibili, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Tali attività, anche di breve durata, non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attività svolta dal dottorando.

I titolari di posti non coperti da borsa di studio possono usufruire di borse di studio, su argomenti attinenti il tema del dottorato, finanziate ed erogate direttamente da enti pubblici o privati, qualora l'attività prevista per il conferimento della borsa sia compatibile con le attività programmate dal Collegio dei Docenti.

6. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato è incompatibile con la fruizione di una borsa di studio.
7. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 30.12.1971, n. 1204, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata.
8. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei docenti proporrà con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando è obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.
9. Alla fine di ciascun anno gli iscritti al corso di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte, esposta anche oralmente, sotto forma di seminario, al Collegio dei Docenti.
10. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università e a quelli di cui quest'ultima è sede consorziata, possono svolgere limitata attività didattica rivolta agli studenti dei corsi di laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei Docenti, d'intesa con la Facoltà interessata dell'Università di L'Aquila.
11. L'attività di cui sopra dovrà essere attinente all'area di afferenza del dottorando e dovrà essere autorizzata dal Collegio dei Docenti.
12. Al dottorando per l'attività didattica potrà essere chiesto un impegno non superiore alle 50 ore per anno accademico.
13. L'attività didattica, sussidiaria o integrativa potrà essere affidata ai dottorandi solo previo consenso degli stessi; essa non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca e non deve comportare oneri per il Bilancio dello Stato (vedi art.4 della Legge 210/98)

14. L'attività didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
15. I dottorandi possono essere impiegati, a domanda, nelle attività assistenziali presso strutture pubbliche previa autorizzazione del Collegio dei Docenti e delle amministrazioni competenti che ne definiscono la tipologia, la durata e il regolamento

ART. 24 - PERIODI DI FORMAZIONE ALL'ESTERO

Gli iscritti ai Dottorati di Ricerca possono svolgere periodi di formazione all'estero presso qualificati istituti (D.P.R. 382/80).

Tali periodi formativi sono riconducibili alle seguenti ipotesi e scaturiscono:

- a) dal programma di studi in cui si articola il Dottorato;
- b) perché consigliato dal Coordinatore o dal Collegio dei Docenti;
- c) perché richiesto dallo stesso studente.

Verificandosi la prima ipotesi (punto a): il Coordinatore è tenuto ad inoltrare richiesta motivata al Rettore corredata da:

- 1) dichiarazione da parte dello stesso Coordinatore dalla quale risulti che l'attività per la quale si chiede la mobilità del Dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di addestramento già previsto al momento della proposta di istituzione (o di rinnovo) del Dottorato;
- 2) delibera di autorizzazione da parte del Collegio dei Docenti a svolgere attività di studio o di ricerca presso Università o Istituti di ricerca stranieri per periodi eccedenti in una sola volta i sei mesi, con l'attestazione dalla quale emerga che l'attività per la quale si chiede la mobilità del Dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi o di ricerca già previsto al momento della proposta di istituzione (o di rinnovo) del Dottorato;

Verificandosi la seconda e terza ipotesi (punti b e c), il Coordinatore è tenuto ad inoltrare richiesta al Rettore corredata da:

- 1) Adeguata giustificazione da parte del Coordinatore non rientrando la mobilità nell'ambito dell'attuazione del programma di addestramento (non previsto nella proposta di istituzione o di rinnovo del Dottorato);
- 2) delibera motivata da parte del Collegio dei Docenti a svolgere attività di studio o di ricerca presso Università o Istituti di Ricerca stranieri per periodi eccedenti in una sola volta i sei mesi con adeguata giustificazione, in quanto detta mobilità non rientra nel programma di addestramento (non previsto al momento della istituzione o di rinnovo del Dottorato).

Le autorizzazioni per il soggiorno all'estero dei Dottorandi vanno trasmesse, a cura del Coordinatore, al Settore Dottorati prima della partenza del Dottorando stesso.

Il Coordinatore, al termine del soggiorno, deve trasmettere apposita dichiarazione di effettiva frequenza, specificando l'esatto periodo trascorso all'estero.

La maggiorazione della borsa, nella misura del 50%, verrà erogata limitatamente al periodo indicato nel bando di concorso.

ART. 25 - PARTECIPAZIONE DEI DOTTORANDI A PROGRAMMI DI RICERCA FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI O DI ATENEO

I Dottorandi possono prendere parte ai programmi di ricerca, approvati e finanziati con fondi ministeriali (ex 40% e 60% e di Ateneo) alla condizione tuttavia che siano formalmente inseriti in ricerche strettamente attinenti al programma previsto per il conseguimento del Dottorato e che tale partecipazione sia preventivamente consentita dal Collegio dei Docenti.

Per quanto riguarda le spese sostenute dai Dottorandi medesimi (viaggi necessari alla realizzazione del programma di ricerca per l'uso di strumentazioni particolari non esistenti nell'Ateneo, o misurazioni, rilevamenti ecc.) si rimanda al Regolamento di Ateneo.

ART. 26 - MOBILITA' DEI DOTTORANDI

Per le norme che disciplinano la mobilità dei Dottorandi si fa riferimento al Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 27- AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE

1. Il Collegio dei docenti, tra il 1° e il 15 di dicembre dell'ultimo anno di corso, esamina la ricerca svolta dai dottorandi nello stesso anno e, con riferimento all'intero corso di dottorato, ammette o non ammette all'esame finale i candidati, dandone comunicazione all'Amministrazione e ai dottorandi per il tramite del Coordinatore, e formula contestualmente un giudizio complessivo da allegare alla tesi
2. I dottorandi che con delibera del collegio dei docenti sono stati ammessi all'esame finale, dovranno presentare, presso il competente ufficio, apposita istanza in carta legale diretta al Magnifico Rettore dell'Ateneo sede amministrativa dal 16 dicembre al 10 gennaio secondo il facsimile che verrà reso disponibile sul sito Internet dell'Ateneo.”
3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
4. I candidati dovranno presentare o inviare al Rettore, presso il competente ufficio, entro e non oltre il successivo 31 gennaio, tre copie della tesi finale, firmata dal tutore, dal relatore quando sia diverso dal tutore, dal coordinatore e dal candidato, corredata da una copia della relazione del collegio dei docenti sull'attività svolta durante il corso. Successivamente, e comunque subito dopo la comunicazione dei nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, i candidati invieranno a ciascuno di essi copia della tesi finale, firmata dal tutore, dal relatore quando sia diverso dal tutore dal candidato e dal coordinatore, corredata dalla relazione del collegio dei docenti sull'attività svolta durante il corso
5. In caso di invio le tesi si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. La tesi consiste in una dissertazione scritta o in un lavoro grafico.
7. La tesi può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
8. Per comprovati e gravi motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore ne autorizza la proroga di 12 mesi ed ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.
9. A tal fine il candidato deve presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo, apposita domanda motivata in carta legale, corredata del parere del Collegio dei Docenti; in caso di mancata attivazione del corso nel ciclo successivo, il candidato, entro il 30 settembre dell'anno seguente, deve comunicare al Rettore la sede universitaria presso la quale intende sostenere l'esame finale, al fine di consentire la trasmissione dei relativi atti
10. La proroga non comporta in alcun modo oneri di carattere economico per l'Università, né ulteriore titolo alla borsa di studio.
11. Qualora il candidato non possa, per malattia o forza maggiore, sostenere l'esame finale nella data fissata, potrà chiedere al Rettore di poter sostenere l'esame in altra data, tenuto conto delle particolari circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento della prova. In tal caso il

candidato verrà ammesso all' esame finale previsto per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.

12. Casi di proroga per la presentazione della Tesi:

- 1) Malattia: occorre idonea documentazione medica relativa anche alla sua durata;
- 2) Caso fortuito e forza maggiore (per es. attività di ricerca che preveda il soggiorno in un paese colpito da grave calamità naturale o da straordinari eventi politici);
- 3) Maternità o gestazione: documentazione medica;
- 4) Servizio militare di leva: occorre dichiarazione del Comandante dell'unità militare di appartenenza. Si ricorda che le recenti disposizioni del Ministero della Difesa consentono di poter svolgere, a domanda, il servizio militare di leva in una città di propria scelta;
- 5) Esigenza di approfondimento della tesi di Dottorato, con il parere favorevole del Collegio dei Docenti.

ART. 28 - COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESAME FINALE

1. La Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca è nominata dal Rettore, con D.R. emanato entro il 31 gennaio, su proposta del Collegio dei Docenti ed è composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, titolari di discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. Almeno un membro deve essere professore di I fascia
2. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniere, ed individuati dal Collegio dei Docenti.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
4. Entro il 15 dicembre il Collegio dei Docenti propone i nominativi di almeno sei docenti, di cui tre effettivi e tre supplenti, nel rispetto della composizione della Commissione di cui al precedente comma 1.
5. Il Collegio dei docenti può chiedere al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici per la valutazione dei dottorandi che hanno sviluppato curricula in ambito di settori scientifico-disciplinari fortemente differenziati.
6. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.
7. Gli esami per il conferimento del titolo devono essere svolti nel periodo 1 marzo – 30 aprile. La commissione è tenuta a comunicare data, ora e luogo prescelti al settore Dottorati di ricerca almeno 30 giorni prima. Gli esami si svolgono presso strutture dell'Università dell'Aquila. I lavori della commissione devono essere completati improrogabilmente entro il 30 aprile con la consegna degli atti. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade e, con la medesima procedura, il Rettore nomina una nuova Commissione con esclusione dei componenti decaduti. Per la conclusione dei lavori alla nuova Commissione sono assegnati due mesi dalla comunicazione di nomina.

ART. 29 - ESAME FINALE

1. L'esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione

scientifico raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato. La valutazione avviene attraverso l'esame della relazione del collegio dei docenti sulla complessiva attività svolta dai candidati, della tesi finale scritta o dall'elaborato grafico e della esposizione che ne viene fatta. L'esame si intende superato dal candidato se la commissione esprime un giudizio globale positivo. Le sedute degli esami finali sono pubbliche ed è assicurata la pubblicità degli atti relativi, ivi compresi i giudizi espressi sui singoli candidati.

2. Il diario della prova d'esame sarà comunicato agli interessati con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla prova.
3. Al termine dei lavori la Commissione redige una relazione sulle operazioni svolte ed esprime un giudizio per ciascun candidato.
4. Nel caso di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono essere previste specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

ART. 30 - CONFERIMENTO DEL TITOLO

1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
2. Nelle more della consegna del diploma originale viene rilasciata la relativa certificazione.
3. L'Università, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

ART. 31 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di registrazione del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni impartite al riguardo dall'art. 4 della Legge n.210 del 3.7.98 e dal Regolamento Ministeriale del 30.4.99 n. 224.
3. Secondo quanto stabilito dal Regolamento MURST del 30.04.1999 sono abrogati:
 - gli artt. da 68 a 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980 n. 382;
 - gli artt. 3 e 7, ad eccezione del comma 2, della Legge 30 novembre 1989, n. 398;
 - all'art. 8, comma 3, le parole "salvo quanto previsto dall'art.3 della presente Legge" della Legge 30 novembre 1989, n. 398;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997;

ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente Regolamento.